



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Aggiornato ai sensi della Legge 212/2000

e della Legge 267/2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 09 del 20.02.2002

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pulfero della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III nel Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".
2. Nei rapporti tra l'Ufficio Tributi e i Contribuenti verrà garantita la chiarezza di informazione e la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative applicate.
Per garantire al contribuente di superare le condizioni di incertezza che dovessero verificarsi, si applica il disposto dell'art. 11 della L. 212/2000.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune, in regime di privativa, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana, come da planimetrie del territorio comunale ad esso allegate.
3. La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diversi dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli artt.58 e 59 del D.Leg.vo 507/93, in base al quale ci si e' attenuti per l'approvazione del Regolamento di nettezza Urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto delle leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengano parti comuni in esclusiva.
4. L'Amministrazione del condominio e' obbligata a presentare all'Ufficio Tributi del Comune , entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
5. Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

ART. 5
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da' diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualita' successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6
PARAMETRI

1. La tassa e' commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo dello smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente edificata o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di;

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) e cosi' pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attivita' di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno dalla cabina poggiante sul suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unioni Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del IV comma dell'art.2 del DPR n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori a pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani.

2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- le superfici dei balconi e terrazzi non di civile abitazione.

3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

4. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

5. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio nei locali ed aree medesimi.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione di quanto previsto all'art.3 comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo:

- Le superfici utilizzate per attività sportive, per le parti riservate ai soli praticanti. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva:

- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti:

- I locali adibiti al culto e loro pertinenze.

- qualsiasi altra area scoperta, accessoria o di pertinenza di locali di civile abitazione ed aree assoggettati a tassa, quali giardini, parcheggi privati;

- la superficie di balconi e terrazzi di civile abitazione

2. L'esercizio sul territorio comunale dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è esente dal pagamento della TARSU, a norma della L.R. n. 14/1999.

ART. 9

COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie è misurata per i locali al netto dei muri: per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree scoperte adibite a verde non vengono assoggettate alla tassa.

3. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art.62 sono computate nel limite del 5%.

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo alla data di presentazione.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68 - c.2 - del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie d'uso e destinazione:

Categoria A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Collegi, convivenze, case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura;
- 4) Circoli ricreativi e sportivi;
- 5) Distributori di carburanti, campeggi, parchi gioco.

Categoria B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso. mostre, autosaloni, autoservizi, rimesse, depositi di stoccaggio merci e depositi in genere;

Categoria C

- 1) Abitazioni private fondovalle;
- 2) Case di vacanza;

Categoria D

- 1) Abitazioni private montane

Categoria E

- 1) Attività ricettive alberghiere

Categoria F

- 1) Studi e uffici professionali comunali, industriali, ambulatori medici, istituti di credito e finanziari;

Categoria G

- 1) Stabilimenti, opifici industriali, cantieri edili statali, stazioni ferroviarie ad eccezione rifiuti speciali;
- 2) Attività artigianali

Categoria H

- 1) Pubblici esercizi: trattorie, pizzerie, bar-caffè, fast food, self-service e simili, mense, gelateria e pasticcerie, rosticcerie, ristoranti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo;

Categoria I

Attività commerciali al minuto

ART.11 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Pulfero la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporanea, si intende l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili, per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali e comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART.11 bis

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si deduce dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, qualora il servizio venga gestito in regime di privativa comunale, un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2 - III comma, n.3 del DPR 10.9.82 n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta diminuzione sarà computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

TITOLO III **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

ART.12 **DENUNCE**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART.13 **ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verra' fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

ART.14 RISCOSSIONE

1. A partire dall'anno 2001 la riscossione della TA.R.S.U. avverrà secondo i seguenti criteri:

a) Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni sono iscritti a cura del Responsabile del Servizio Tributi comunale entro i termini di cui agli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93 in un "ELENCO CREDITI TA.R.S.U.";

b) Gli importi di cui al punto a) sono riscossi in due rate semestrali consecutive le cui scadenze saranno stabilite dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi ed indicate nel documento di approvazione dell'ELENCO CREDITI TA.R.S.U.;

c) Su istanza motivata da parte di contribuenti il cui carico tributario è superiore a lire 300.000 = oppure da parte di contribuenti - indipendentemente dal carico tributario - che si trovano in difficoltà economiche (anche temporanee) potrà essere autorizzata, dal Funzionario Responsabile del servizio tributi, la ripartizione del tributo in due ulteriori rate senza applicazione di interessi.

d) Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del servizio tributi potrà concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi previsti dalla Legge.

e) Gli importi vengono espressi in euro.

f) Per i versamenti saranno utilizzati bollettini di c.c.p. intestati alla Tesoreria comunale.

L' Ufficio tributi comunicherà ad ogni singolo contribuente gli importi dovuti e fornirà loro i bollettini per i relativi pagamenti.

ART.15 RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, e' disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs.507/1003, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso e' disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del **2,5 per cento** semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.16 SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.

ART.17
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs.31.12.1992 n.545 e al D.Lgs.31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART.18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.13, originarie, integrative o di variazione, entro le disposizioni legislative in vigore.

ART.19
ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.20
NORME DI RINVIO

Per tutto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n.507/1993 e successive modificazioni.

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 PARAMETRI

ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

ART. 11 TASSA GIORNALERA

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 12 DENUNCE

ART. 13 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

ART. 14 RISCOSSIONE

ART. 15 RIMBORSI

ART. 16 SANZIONI

ART. 17 CONTENZIOSO

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 19 ABROGAZIONI

ART. 20 NORME DI RINVIO